CAMERA DEI DEPUTATI N. 1002

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERNARDI GUIDO

Presentata il 21 novembre 1979

Istituzione di riconoscimenti per gli statali benemeriti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si è ormai largamente affermata nel mondo del lavoro la nobile e ben significativa tradizione di conferire particolari riconoscimenti ai collaboratori (dirigenti, impiegati, operai) maggiormente distintisi per la loro lunga attività lavorativa.

Ormai anche la stampa e gli altri organi di informazione quasi ogni giorno danno notizie in merito a manifestazioni nel corso delle quali i massimi esponenti delle aziende conferiscono, in solenne ma amichevole e festosa atmosfera, attestazioni di plauso, di ringraziamento, di affetto ai lavoratori che hanno prestato anche più di 30-40 anni di lodevole servizio. Né si tratta solo di aziende intese in senso stretto, ma anche di quelle dei settori dei pubblici servizi, di enti locali e di civiche amministrazioni; mentre sulla scia di tale costume ormai creatosi, si vedono le varie associazioni di categoria, simpaticamente premiare la « anzianità di iscrizione » dei loro associati.

Significativi e di alto valore sociale sono, dal canto loro, anche i « concorsi per la fedeltà al lavoro ed al progresso economico » che annualmente vengono banditi dalle Camere di commercio, per il conferimento delle ambite medaglie d'oro ai lavoratori dipendenti, alle imprese artigiane, ai coltivatori diretti, con più lunga attività lavorativa, per non dire di quella onorificenza della « Stella al merito del lavoro », che dopo severa selezione e con particolare solennità, viene conferita, ogni 1° maggio – a Roma dal Presidente della Repubblica e dal Ministro del lavoro, e nelle città periferiche dai ministri e sottosegretari in rappresentanza del Governo – ai più benemeriti del lavoro.

La lunga e benemerita attività lavorativa – il cosiddetto « anzianato » – è, insomma, un « valore » ormai esaltato dalla coscienza sociale del paese ed è motivo di intima amarezza per i dipendenti dello Stato – civili e militari – il vedersi esclusi da riconoscimenti simili a quelli sopra ricordati che proprio per essere delle attestazioni di omaggio, di plauso e di simpatia, rappresentano, per gli onesti lavoratori, un ambito riconoscimento a ricordo degli anni di devota dedizione al proprio lavoro e quindi al bene della collettività.

Si può comprendere, quindi, come questa « lacuna » sia di ben evidente gravità, sia dal punto di vista sociale che umano e la cui portata assume particolari dimensioni quando si consideri che oltre a mortificare tanti fedeli e preziosi « servitori » della pubblica amministrazione, viene anche a sottolineare una sorta di « frattura », di « divisione » fra « cittadini » che possiamo definire « dipendenti di aziende pubbliche e private » e « dipendenti statali »; proprio mentre il divenire sociale rende più necessari ed aperti i rapporti fra le varie componenti della civile convivenza.

Appare dunque quanto mai opportuno e giusto colmare, senza ulteriori indugi, tale indubbia carenza e disporre che anche i dipendenti statali, di ogni ordine, grado e settore, possano aspirare ad ottenere una « distinzione », atta a dare un significativo riconoscimento alle benemerenze di chi per tanti anni ha esemplarmente servito lo Stato – e quindi tutta la collettività nazionale – e in tal modo confortarne l'appassionato impegno, soddisfarne le legittime aspirazioni, additarne i meriti ad esempio alle nuove leve!

Il provvedimento che proponiamo vuole appunto colmare questa lacuna, disponendo la istituzione di un diploma e di una medaglia d'oro « al merito di anzianità », da conferire agli statali benemeriti che vengono collocati a riposo dopo almeno 30 anni di lodevole servizio.

Il conferimento non è però automatico, cioè sulla base soltanto della « anzianità », ma in rapporto anche ad un riconoscimento di merito. Si propone infatti di conferire un « diploma » a tutti coloro che vengono collocati a riposo dopo il 30° anno di servizio, purché il « diplomando » abbia riportato nell'ultimo decennio, almeno, il giudizio complessivo di « Ottimo con 10 » o equipollente; e un diploma con medaglia d'oro a coloro che oltre alla classificazione sopra citata, si siano distinti in particolari prestazioni che hanno dato lustro all'amministrazione.

Per la prima applicazione della legge proposta è previsto un triennio entro il quale smaltire l'arretrato di anzianità meritevoli già maturate; ma anche qui il riconoscimento sarà fatto dando priorità a coloro che presentano maggiori titoli di merito. Ogni Ministero, infine, avrà una propria « distinzione » che sarà uniforme nell'aspetto esteriore – in quanto espressione dello Stato unitario – ma qualificata dalle caratteristiche di ogni singola amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita la medaglia d'oro « al merito di anzianità » per lungo onorato servizio alle dipendenze dello Stato.

Analogamente è istituito il diploma « al merito di anzianità » per lungo onorato servizio alle dipendenze dello Stato.

La medaglia d'oro di cui al precedente primo comma è conferita ai dipendenti – civili e militari – dello Stato che, collocati a riposo dopo almeno trenta anni di servizio, si siano distinti in particolari prestazioni che conferiscono lustro al paese, oltre ad aver prestato lodevole servizio riportando, almeno negli ultimi dieci anni, il giudizio complessivo di « ottimo » con punti dieci.

Il diploma di cui al precedente secondo comma, è conferito ai dipendenti dello Stato – civili e militari – che hanno prestato almeno trenta anni di servizio benemerito, riportando negli ultimi dieci anni di servizio, almeno nove giudizi complessivi di « ottimo » con punti 10.

ART. 2.

La medaglia, il diploma o il diploma e la medaglia indicati all'articolo 1, vengono conferiti agli aventi diritto all'atto del loro collocamento a riposo e sono consegnati agli stessi nella giornata indicata all'ultimo comma del successivo articolo 3.

Il diploma è sottoscritto dal Ministro e dal direttore generale dell'amministrazione di appartenenza.

Il diploma e la medaglia indicati al primo comma, sono confezionati sulla base di schemi, uguali per tutte le amministrazioni, che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

Entro il mese di marzo di ogni anno, per ciascuna amministrazione, il Ministro fissa, con proprio decreto, il numero dei

diplomi e delle medaglie da conferire, in relazione ai requisiti di anzianità e di merito indicati all'articolo 1.

Con lo stesso decreto è fissato anche il giorno del conferimento, da valere per tutti gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione: in tale giorno viene pertanto celebrata, sia al centro sia alla periferia, la « Giornata degli anziani » del Ministero.

ART. 4.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici periferici di ciascun Ministero fanno pervenire alle rispettive direzioni generali la segnalazione nominativa del personale proposto per il conferimento delle benemerenze di cui al precedente articolo 1, accompagnata con le rispettive qualificazioni di merito. Le singole direzioni generali coordinano valutativamente tali proposte in ordine di anzianità e di merito e la classificazione è infine sottoposta alla commissione di cui al successivo articolo 5.

ART. 5.

Presso ogni amministrazione è costituita una commissione presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato, e composta dai direttori generali del Ministero, da un rappresentante delle associazioni di categoria o d'arma e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative nell'ambito del personale del Ministero stesso.

Spetta alla commissione predetta formulare, sulla base delle proposte pervenute, gli elenchi dei premiandi.

ART. 6.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, il Ministro – nel decreto di cui al precedente articolo 3 – determina il numero delle concessioni di diplomi e di medaglie, da conferire in ciascun anno, in modo da esaurire nel

corso del triennio il numero dei conferimenti maturati.

Hanno titolo di preferenza e precedenza per il conferimento stesso, coloro che, oltre al requisito di cui al precedente articolo 1, hanno totalizzato il maggior numero di giudizi complessivi « ottimo » nel corso del servizio.

I diplomi e le medaglie d'oro a coloro che già hanno maturato i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge e cessano dal servizio, vengono conferite entro il primo anno di applicazione della legge stessa.

ART. 7.

All'onere derivante dalla esecuzione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando corrispondente parte dell'accantonamento iscritto all'elenco n. 6 alla voce « Nuovo centro onde corte per l'estero ».